Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Martedì, 21 maggio — Numero 119

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

S. M. il Re, con decreti del 18 e 19 corrente mese, ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per le armi e munizioni rassegnate dall'on. ing. PAOLO BIGNAMI, deputato al Parlamento, ed ha nominato alla carica medesima l'on. ing. CESARE NAVA, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 622 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 6 settembre 1917, n. 1451, per la istituzione di un servizio di conti correnti ed assegni postali;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato delle poste e telegrafi, di concerto con quello del tesoro e quello dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri delle poste e dei telegrafi, del tesoro, e dell'industria, commercio e lavoro per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, per la istituzione di un servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — NITTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

REGOLAMENTO
per il servizio dei conti correnti ed assegni postali

PARTE I.

Ordinamento del servizio.

Art. 1.

All'esecuzione del servizio dei conti correnti ed assegni postali

concorrono, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento e dalle istruzioni:

gli Uffici dei conti;

le ricevitorie e gli Uffici principali con servizio di vaglia al pubblico.

Il numero e le sedi degli Uffici dei conti sono stabiliti con decreto Reale.

Art. 2.

Alla direzione e alla vigilanza del servizio dei conti correnti ed assegni postali provvede la Direzione generale dei vaglia e dei risparmi mediante una Divisione, e, quando vengano istituiti più Uffici dei conti, le Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, nei limiti della rispettiva competenza.

La Divisione anzidetta comprende: un reparto amministrativo, un reparto contabile e l'Ufficio dei conti.

Art. 3.

Sono di competenza del 1° reparto (amministrativo) della Divisione dei conti correnti e assegni postali, la istruzione del personale avventizio, la preparazione dei regolamenti e delle istruzioni, la emanazione delle disposizioni di massima, la trattazione di tutte le pratiche in materia amministrativa, i servizi di protocollo e spedizione.

Art. 4.

Ferme stanti le attribuzioni della ragioneria centrale, quali risultano dalla legge e dal regolamento di contabilità generale, la liquidazione delle spese, la revisione della contabilità dei conti correnti ed assegni postali, i rapporti con la Cassa depositi e prestiti, i servizi di magazzino e di economato.

Art. 5.

L'Ufficio dei conti tiene la contabilità del servizio nei rapporti con gli uffici postali, con gli utenti e quando vengono istituiti più Uffici dei conti, ciascuno di essi tiene la contabilità dei reciproci rapporti per le operazioni di bancogiro.

Art. 6.

Presso l'Ufficio dei conti funziona la sezione pagamento che accetta versamenti, paga mandati di pagamento in conto assegni ed inoltre paga « a vista » gli assegni nominativi ed al portatore che vengono esibiti a tale scopo.

Il titolare della sezione pagamento ha veste di contabile secondario verso il cassiere provinciale delle poste.

PARTE II.

Servizio al pubblico.

Art. 7.

La domanda di apertura di un conto corrente deve indicare:

a) il nome, cognome e paternità del richiedente o, quando non trattasi di persona fisica, la ditta, la ragione sociale, o la denominazione a cui deve essere intestato il conto e il nome e cognome e paternità di chi è autorizzato a rappresentare l'ente o l'azienda presso il servizio dei conti. Non sono aperti conti a nomi immaginari o pseudonimi.

Quando la richiesta sia fatta per una ditta, società od ente comunque costituito, deve essere, a criterio dell'Ufficio, sufficientemente dimostrata la rappresentanza nel richiedente. Per le pubbliche Amministrazioni la designazione del correntista è fatta con lettera del capo dell'Amministrazione:

b) la professione del richiedente;

c) la sua residenza effettiva, o, se trattasi d'Ufficio, o società, o ditta, la sua sede.

Chi non ha residenza nel Regno deve eleggervi un domicilio.

Ove i successivi cambiamenti di residenza o di sede non siano partecipati all'Ufficio dei conti, tutte le comunicazioni al correntista si faranno alla residenza o sede dichiarata nella domanda;

d) che il richiedente conosce ed accetta tutte le norme che regolano il servizio.

La domanda deve essere inoltre accompagnata da un deposito di L. 50 a titolo di garanzia. Sono esenti da questo deposito gli Uffici dello Stato, della Provincia e dei Comuni e gli enti morali aventi scopo di beneficenza.

Art. 8.

La domanda va redatta sopra una stampato provveduto gratuitamente da qualunque Ufficio postale o dall'Ufficio dei conti.

L'Ufficio dei conti accetta o respinge la domanda senza motivazione, dandone partecipazione al richiedente.

Non possono aprirsi conti a favore di persone che risultino essere in istato di fallimento, d'interdizione, o siano state escluse dal servizio per gravi irregolarità a' sensi dell'art. 12.

Non può domandarsi l'apertura di più di un conto allo stesso nome e presso lo stesso Ufficio dei conti.

Possono però domandarsi più conti l'uno in proprio e gli altri in rappresentanza di enti.

Art. 9.

Il richiedente la cui domanda venga accolta è tenuto a presentare in busta chiusa all'Ufficio postale o dei conti un *fac-simile* della firma della persona o delle persone autorizzate a disporre della somma inscritta sul conto, le quali non potranno eccedere il numero di due.

L'Ufficio dei conti può esigere che la firma o le firme siano autenticate dal notaio o dal sindaco. Può altresì richiedere che il *fac-simile* sia rinnovato quando la firma o le firme di cui sopra abbiano subìto una sensibile modificazione.

Art. 10.

L'Ufficio dei conti verificato l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo precedente, apre il conto e ne partecipa il numero al correntista.

S'intende per correntista la persona, la ditta, l'ente o l'azienda al cui nome è intestato il conto.

Per trasferire un conto da uno ad altro Ufficio dei conti basta una domanda spedita all'Ufficio che deve chiudere il conto.

Non può assegnarsi ad un nuovo correntista il numero di un conto cessato prima che siano trascorsi sei mesi dalla cessazione.

Art. 11.

Per tutto il tempo per cui è acceso il conto, il correntista non può disporre, rispetto all'Ufficio, del deposito di garanzia di cui all'art. 7.

Art. 12.

L'Ufficio dei conti può, con effetto immediato e indipendentemente da ogni provvedimento penale, escludere dal servizio il correntista che emetta, più d'una volta, assegni di pagamento per somme maggiori di quelle disponibili, od in altro modo contravvenga alle disposizioni del presente regolamento, in guisa da intralciare l'andamento del servizio.

Tale esclusione può anche essere deliberata contro colui che si valga del conto per fini contrari all'interesse nazionale e contro chi fosse condannato per un reato di cui al titolo VI, capo 1° e 4° e titolo X, capo 1° a 5° del libro II Codice penale.

L'interessato può ricorrere contro la esclusione dal servizio con lettera raccomandata, entro 10 giorni dalla comunicazione ricevutane.

Art. 13.

Nel caso preveduto dall'articolo precedente il deposito rimane acquisito all'Amministrazione e va a far parte delle entrate della gestione.

L'Amministrazione per il ricupero delle somme pagate a vuoto e per ogni altro credito verso il correntista in dipendenza del conto corrente può valersi della procedura di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

La disdetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo, è data mercè lettera raccomandata dall'Ufficio dei conti, o dal correntista, o suo avente causa.

Per la trasmissione della disdetta, il correntista non può fruire della esenzione delle tasse postali.

Art. 15.

Dal momento in cui la disdetta è pervenuta all'Ufficio o è consegnata al correntista, questi non può disporre del suo credito, nè si possono più eseguire versamenti nel suo conto.

Gli assegni emessi dopo tale data sono considerati come nulli ed i versamenti che fossero stati accettati dopo tale data saranno restituiti.

Salvo il disposto di cui all'art. 13, l'importo del credito vien messo a disposizione del correntista presso l'Ufficio dei conti o presso l'Ufficio postale da lui designato.

Il correntista o suo avente causa non potrà riscuoterlo se non riconsegnando contemporaneamente gli assegni non ancora adoperati, salvo che egli abbia denunciato il loro smarrimento ai sensi dell'art. 27.

Qualora non possa restituire gli assegni e non provi la loro distruzione, si farà luogo d'ufficio al procedimento di diffida di cui all'art. 27 e la restituzione del residuo credito non potrà aver luogo prima dell'espletamento della procedura.

Il deposito di garanzia non viene restituito prima di quindici giorni da che la disdetta è pervenuta a destinazione.

Art. 16.

Nei casi di risoluzione del rapporto di conto corrente di cui all'art. 7 del decreto legislativo ed in quelli di disdetta in seguito a morte, o inabilitazione del correntista, o di cessazione della società od ente correntista, gli assegni emessi anteriormente ai fatti sopra indicati avranno corso, salvo revoca da parte di tutti gli aventi causa o del rappresentante legale del correntista.

Gli eredi, il curatore, il tutore, l'amministratore o il liquidatore possono tuttavia domandare di essere ammessi al servizio conservando il deposito di garanzia e lo stesso numero di conto, giustificando la loro qualità e soddisfacendo in quanto occorre alle altre condizioni di cui all'art. 9.

Quando non sia domandata la continuazione del conto il cui titolare sia morto, cessato o fallito o sia altrimenti venuto a mancare, l'Amministrazione, che abbia avuto notizia del fatto, interpella con lettera raccomandata gli aventi causa.

Dopo un mese dall'interpellanza o dalla constatazione di irreperibilità degli aventi causa il conto è chiuso d'ufficio.

Art. 17.

Tutte le operazioni in conto corrente si compiono dagli utenti mediante appositi moduli (bollettini di versamento e assegni postali di pagamento) che possono essere presentati agli Uffici o spediti per posta.

Debbono presentarsi, nelle ore stabilite dai regolamenti:

a) a qualunque Ufficio postale ammesso al servizio o Ufficio dei conti i bollettini di versamento insieme con il contante o con titoli quietanzati contenenti crediti verso la posta;

b) all'Ufficio dei conti gli assegni pagabili direttamente al possessore.

Si debbono inviare per posta:

gli assegni per bancogiro e quelli per pagamento a mezzo degli uffici postali. L'invio ha luogo in busta chiusa diretta all' Ufficio dei conti.

Hanno corso senza affrancazione le buste speciali, che saranno messe in vendita dall'Amministrazione al prezzo determinato con decreto Ministeriale, o quelle fatte stampare dal correntista, purchè conformi al tipo ufficiale.

Art. 18.

I versamenti, a favore del correntista, si possono fare dal correntista stesso o da un terzo, così in contante come in titoli che contengano un credito verso la Posta, debitamente quietanzati ed esigibili nell'Ufficio presso il quale si vuol fare il versamento.

Nessun versamento può superare le lire 10,000. Questo limite è di lire 500 per le ricevitorie di 3ª classe.

Per eseguire il versamento il richiedente deve presentare un bollettino conforme al modulo stabilito.

Il bollettino deve essere riempito dal richiedente a macchina, o a mano, purchè con inchiostro. Non sono accettati bollettini che presentino cancellature, abrasioni o correzioni. Se le indicazioni del bollettino risultano incomplete od incerte, saranno domandate istruzioni al richiedente.

Art. 19.

I bollettini di versamento legati in fascicoli sono somministrati ai correntisti al prezzo determinato con decreto Ministeriale e portano il nome del correntista e il numero del suo conto.

I correntisti possono fare stampare i bollettini di versamento a loro spese, purchè conformi al tipo ufficiale.

L'ufficio postale provvede gratuitamente un bollettino di versamento per ciascuna operazione, senza indicazione del numero del conto e del nome del correntista beneficiario, purchè venga riempito e riconsegnato subito dal richiedente senza allontanarsi dall'Ufficio.

L'Ufficio non è tenuto ad indagare se il beneficiario sia veramente correntista o se il numero del conto sia esattamente indicato.

Nel caso di discordanza fra il nome del correntista e il numero del conto, si avrà riguardo al nome.

Art. 20.

Constatata la regolarità formale del bollettino, l'Ufficio che lo riceve consegna al richiedente una ricevuta.

Quando la somma indicata nella ricevuta rilasciata al depositante discordi dalla somma indicata nel bollettino di versamento, fa fede quest'ultimo, salvo prova contraria.

Art. 21.

Qualora il beneficiario del bollettino non sia o abbia cessato di essere correntista, l'Ufficio dei conti rimanda il bollettino all'Ufficio postale dove fu accettato, perchè sia restituito, insieme ad un ordine di rimborso della somma pagata, a chi lo versò, senza deduzione della tassa percetta.

Art. 22.

Il correntista può domandare che l'Ufficio postale del luogo dove egli risiede provveda a far iscrivere nell'attivo del suo conto l'importo di qualunque suo credito verso la Posta, per vaglia, rimborsi di indennità, mandati in seguito ad assegni (*chèques*) postali a suo credito, spedizioni contro rimborsi o riscossioni di effetti o per mandati delle Amministrazioni dello Stato pagabili presso gli Uffici postali.

Art. 23.

La iscrizione in conto corrente viene effettuata senza alcuna ulteriore richiesta da parte del correntista, nei casi seguenti:

a) per l'importo di un assegno o di effetti riscossi quando all'oggetto gravato di assegno o alla nota dei titoli da riscuotere il correntista abbia aggiunto un bollettino di versamento a proprio favore;

b) per i vaglia indirizzati al correntista con indicazione del numero del suo conto.

In questo secondo caso il bollettino di versamento è redatto dall'ufficio postale del luogo di arrivo, il quale ne prende nota sul vaglia e provvede a far tenere al correntista la ricevuta e il talloncino riservato alla corrispondenza.

Le tasse per queste operazioni di versamento vengono prelevate dall'importo del vaglia.

Art. 24.

Chiunque eseguisca un versamento a favore di un correntista può domandare la conferma dell'accreditamento valendosi di una cartolina postale con risposta pagata.

Art. 25.

Per disporre del proprio credito per i pagamenti presso l'Ufficio dei conti o a mezzo degli Uffici postali e per i pagamenti mediante bancogiro, il correntista deve far uso d'assegni in conformità dei modelli rispettivamente stabiliti.

L'assegno pagabile direttamente presso l'Ufficio dei conti è nominativo o al portatore; quello pagabile a mezzo di qualunque altro Ufficio postale o per bancogiro, deve essere nominativo.

Gli assegni non possono essere a beneficio di più di un prenditore.

Il pagamento degli assegni è fatto mediante mandato pagabile presso l'Ufficio postale indicato dal traente non oltre 30 giorni dalla data di sua emissione.

Art. 26.

Gli assegni sono somministrati unicamente dall'Amministrazione in fascicoli di 25 o di 50, al prezzo che verrà determinato con decreto Ministeriale, comprensivo della tassa fissa di pagamento in ragione di L. 0,10 per assegno. Nessun rimborso sarà fatto per gli assegni restituiti ai sensi dell'art. 15 o comunque non adoperati.

Per la prima volta, in seguito a motivata richiesta, possono essere forniti fino a tre fascicoli.

La consegna dei fascicoli o del fascicolo viene fatta alla persona autorizzata a valersene e con le modalità della consegna di una lettera assicurata.

Art. 27.

Il correntista sopporta tutte le conseguenze di un'insufficiente custodia del fascicolo.

Del furto o smarrimento del fascicolo il correntista deve dare immediato avviso, a sue spese, per posta o per telegrafo all'Ufficio dei conti.

L'Ufficio dei conti, fermo il disposto dell'art. 10 capoverso ultimo, potrà assegnare al correntista un nuovo numero di conto; quando il numero del conto non è variato viene trasmesso al correntista un fascicolo di assegni con caratteristiche speciali.

Inoltre, dello smarrimento del fascicolo o dei singoli assegni, verrà data notizia mediante avviso, affisso per tre mesi, nell'Ufficio dei conti e nell'Ufficio o Uffici postali del luogo dove il correntista ha residenza o dimora, e mediante pubblicazione in un giornale, con diffida a chi li avesse rinvenuti a restituire il fascicolo o gli assegni postali.

Il correntista sopporta le spese di questo procedimento.

Tutti gli assegni recanti la indicazione del numero primitivo del conto sono considerati, dal momento in cui perviene l'avviso di cui al primo capoverso del presente articolo, come nulli e vengono restituiti al traente e trasmessi all'autorità giudiziaria se vi sia sospetto di reato.

Art. 28.

Gli assegni debbono essere adoperati nell'ordine della relativa numerazione e tratti sull'Ufficio dei conti da cui sono rilasciati.

La scrittura degli assegni deve essere fatta a mano, od anche - salvo per la firma - a macchina, ed in ogni caso con inchiostro e senza cancellature o correzioni.

Nessun assegno può essere tratto per somma superiore alle L. 3000 e quando debba essere pagato da ricevitoria di terza classe, non può essere tratto per somma superiore alle L. 500.

L'importo degli assegni tratti da un correntista nello stesso giorno e pagabile ad una stessa persona non potrà eccedere le L. 10.000.

Nessuna limitazione esiste per le operazioni di bancogiro.

Art. 29.

Qualora in un assegno vi sia discordanza fra la somma indicata in lettere e quella in cifre, ovvero sorgano dubbi sulla legittimità della firma, o, comunque, l'assegno presenti irregolarità, l'Ufficio dei conti ne sospende il corso e domanda spiegazioni all'interessato. Tuttavia quando la incertezza riguardasse soltanto la somma, l'Ufficio può darvi corso per la somma minore.

Qualora la correzione o alterazione faccia sorgere il sospetto di un reato, l'Amministrazione denuncia il fatto all'autorità giudiziaria.

Art. 30.

Per effettuare un pagamento ad altro correntista (bancogiro) il traente trasmette per posta l'assegno all'Ufficio dei conti.

Art. 31.

Il pagamento di un assegno nominativo o di un mandato di pagamento libera l'Amministrazione quando il destinatario abbia presentato una quietanza con l'autenticazione notarile, ovvero abbia esibito un libretto postale di riconoscimento la cui cedola venga apposta sul titolo, o un libretto di ricognizione di cui non sia scaduta la validità rilasciato da un pubblico Ufficio, purchè corredato da fotografia del titolare e degli estremi di esso venga presa nota sul titolo.

L'Amministrazione è pure liberata col pagamento a persona alla quale si possano attribuire tutte le indicazioni circa la persona del beneficiario contenuto nel titolo.

Il pagamento di un assegno al portatore è validamente fatto a chi lo presenta.

Art. 32.

Ove il beneficiario del mandato sia irreperibile o ricusi di ritirarne l'importo, l'Ufficio che deve eseguire il pagamento ne avvisa l'Ufficio dei conti il quale, occorrendo, chiede istruzioni al correntista traente.

Questi, ove non modifichi la persona del destinatario, può chiedere, mercè un bollettino di versamento, che la somma gli sia nuovamente accreditata in conto.

Art. 33.

L'ammissione a pagamento degli assegni ha luogo secondo la data di arrivo e se più assegni tratti dallo stesso correntista arrivano con lo stesso corriere, la relativa partita viene inscritta nel conto a seconda del numero d'ordine apposto a ciascuno di essi.

Gli assegni pervenuti o presentati all'Ufficio dei conti oltre 30 giorni dalla data di emissione si considerano come decaduti. Essi sono annullati e restituiti al trante o al presentatore.

Art. 34.

È in facoltà del correntista l'adottare per gli assegni una parola d'ordine o una numerazione convenzionale da comunicare all'Ufficio dei conti dentro busta suggellata.

Quando una parola d'ordine sia data o una numerazione convenzionale sia concordata, i pagamenti non hanno luogo se gli assegni non sono accompagnati da essa.

La parola d'ordine potrà essere variata in pendenza di conto.

Art. 35.

Il correntista che intende fare uso dei numeri convenzionali nella emissione degli assegni deve comunicare preventivamente all'Ufficio dei conti la serie completa dei numeri convenzionali che adopererà per ciascun fascicolo di assegni fornitigli.

A tale uopo si adopera il modulo allegato che è posto in vendita dall'Amministrazione al prezzo che verrà determinato con decreto Ministeriale.

Art. 36.

Qualunque assegno può essere revocato prima che ne sia eseguito il pagamento.

La revoca dell'assegno per bancogiro non può però aver luogo quando esso è acquisito all'Ufficio dei conti mercè l'apposizione del numero d'ordine e del timbro di arrivo.

L'Amministrazione esegue le ricerche per rintracciare l'assegno, ma non assume alcuna responsabilità se l'ordine non arriva in tempo per essere eseguito.

La revoca può chiedersi solo dal traente, dai suoi aventi causa o dal suo rappresentante legale, indicando il numero del conto, e i dati necessari per identificarlo.

La spesa telegrafica o postale occorsa per l'ordine di revoca anche se quest'ultima non potesse aver luogo, resta a carico dello interessato.

Non è ammessa revoca del versamento fatto in conto corrente.

Art. 37.

Il correntista è avvisato dall'Ufficio dei conti:

a) dei versamenti fatti nel suo conto;

b) dell'iscrizione a suo credito dell'importo di vaglia, effetti, ecc., riscossi per lui;

c) delle operazioni di bancogiro eseguite a debito o a credito sul suo conto;

d) del pagamento fatto per suo conto a terzi, o del mancato pagamento per causa di irreperibilità o di rifiuto da parte del beneficiario ad esigere il mandato.

Art. 38.

Ogni sei mesi viene comunicato al correntista, mercè lettera raccomandata, lo stato di conto delle operazioni compiute nel semestre, redatto secondo il modulo allegato al presente regolamento.

Non viene comunicato lo stato di conto se durante tutto il semestre non ebbe luogo alcuna operazione.

Il correntista può però richiederne ad ogni momento comunicazione, dirigendosi all'Ufficio dei conti pagando con un assegno il diritto fisso stabilito dalla legge.

Art. 39.

La tassa proporzionale per i pagamenti in contanti, di cui all'art. 10 del decreto legislativo, è percetta alla fine di ciascun semestre mediante iscrizione a debito del correntista o all'atto della chiusura del conto.

Art. 40.

I reclami relativi ad omissioni od erronee annotazioni nel conto debbono essere indirizzati all'Ufficio dei conti non oltre l'anno dalla trasmissione al correntista dell'estratto di conto che contiene la partita impugnata. Il ricorrente può anche domandare che l'invio del reclamo sia fatto in raccomandazione; questa ha sempre luogo quando il reclamante lo presenti in doppia copia all'ufficio postale per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo.

Quando il reclamo non dia luogo ad alcuna rettifica di partite, le tasse postali dell'affrancatura e raccomandazione sono poste a debito del correntista ed annotate nel suo conto. Quando invece il reclamo sia accolto gli viene partecipato un nuovo estratto di conto, nella forma di cui all'art. 32, debitamente rettificato.

Art. 41.

L'elenco contenente la indicazione dei correntisti coi rispettivi numeri di conto viene stampato ogni anno. Quando a giudizio dell'Amministrazione sia conveniente, potranno pubblicarsi uno o più supplementi all'elenco annuale. L'elenco e i supplementi sono pubblicazioni ufficiali e portano il timbro dell'Ufficio.

L'elenco ed i supplementi sono distribuiti a tutti gli uffici postali autorizzati al servizio, dove il pubblico potrà consultarli e sono trasmessi gratuitamente a quei correntisti che non sono esenti dal deposito di garanzia.

Art. 42.

La riproduzione dell'elenco o dei supplementi è vietata. Le copie pubblicate o smerciate abusivamente saranno sequestrate.

Art. 43.

La adesione al servizio implica per tutte le contestazioni relative elezione di domicilio nella città dove ha sede l'Ufficio dei conti.

Art. 44.

Le opposizioni o diffide stragiudiziali non hanno alcuna efficacia nemmeno se notificate quando il conto è chiuso e l'Ufficio deve considerarle come non avvenute, salvo il caso di furto o smarrimento degli assegni ai sensi dell'art. 27.

Tuttavia potranno essere sospesi i pagamenti, fino a decisione dell'autorità giudiziaria, in caso di opposizione da parte dei comproprietari di una ditta, o di coeredi del titolare defunto, fra i quali sia controversa la proprietà del credito portato dal conto.

Art. 45.

Tre mesi prima della scadenza del triennio di cui al capoverso dell'art. 6 del decreto legislativo verrà fatta una diffida al correntista mercè lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e mediante avviso pubblicato nell'Ufficio dei conti.

Art. 46.

L'Amministrazione conserva i conti ed i documenti relativi al servizio dei conti correnti e assegni postali non oltre il termine del quarto anno successivo a quello durante il quale le operazioni furono effettuate. Non può però distruggere quelli che si riferiscono a conti per i quali siano comunque pendenti contestazioni in sede giudiziaria o amministrativa se non dopo trascorsi tre anni da che la contestazione fu risoluta o abbandonata.

PARTE III.
Rapporti con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 47.

Gli interessi sul conto con la Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 14 del decreto legislativo sono liquidati ad anno solare ed accreditati al conto il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.

Un estratto del conto corrente relativo a ciascun anno sarà dalla Cassa depositi e prestiti inviato all'azienda dei conti correnti e assegni postali.

Art. 48.

I versamenti delle somme disponibili alla Cassa depositi e prestiti sono fatti col passaggio immediato di crediti dal conto corrente infruttifero esistente tra il Ministero delle poste e dei telegrafi e il tesoro dello Stato al conto corrente fruttifero esistente tra il tesoro medesimo e la Cassa depositi e prestiti.

I prelevamenti dalla Cassa depositi e prestiti sono effettuati, in seguito a richiesta dell'azienda dei conti correnti e assegni postali, mediante versamenti da parte della Cassa depositi e prestiti al conto corrente infruttifero tra il Ministero delle poste e dei telegrafi e il tesoro dello Stato.

Art. 49.

La decorrenza degli interessi sulle somme versate o prelevate ed ogni altra modalità, non contemplata dal presente regolamento riguardante il conto corrente di cui all'art. 47, sono sottoposte al regime dei conti correnti che la Cassa depositi e prestiti tiene con le pubbliche Amministrazioni.

Art. 50.

Le somme che, secondo il disposto dell'art. 18 del decreto legislativo, sono destinate al fondo di riserva, saranno prelevate dal conto corrente di cui all'art. 47 e, a cura della Cassa depositi e prestiti, accumulate in un fondo che sarà impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Il detto fondo è gestito gratuitamente dalla Cassa anzidetta ed i titoli di rendita che lo costituiscono saranno esenti dalla tassa di custodia.

PARTE IV.
Ordinamento del personale.

Art. 51.

Il personale addetto al servizio dei conti correnti si distingue in personale di ruolo e personale avventizio.

Con decreto Ministeriale da registrare alla Corte dei conti, saranno indicati il numero e la qualifica dei funzionari di ruolo e sarà provveduto alla loro assegnazione al servizio.

La spesa per il personale fa carico alla gestione speciale dei conti correnti, a sensi dell'art. 15 del decreto legislativo. Essa è rimborsata annualmente al tesoro comprendendovi, per quanto concerne il personale di ruolo, anche la quota parte per le pensioni.

Art. 52.

Il personale avventizio (computistico, dattilografia e speciale) è retribuito normalmente a cottimo.

Gli avventizi applicati a lavori non cottimizzati sono retribuiti con una diaria che viene corrisposta per i giorni di servizio effettivamente prestato, salvo il disposto di cui all'art. 65.

Il compenso unitario per le operazioni a cottimo e la diaria per i lavori non cottimizzabili sono stabiliti con decreto Reale. Il compenso non potrà essere inferiore a L. 4 per ogni giorno lavorativo. Per ogni genere di lavoro sarà stabilito un minimo obbligatorio di resa.

Art. 53.

L'orario giornaliero per il personale è di sette ore e può essere frazionato in due periodi. In caso di bisogno il personale può essere trattenuto in servizio fino a dieci ore.

Al personale avventizio non retribuito a cottimo che per esigenze di servizio ed in seguito ad autorizzazione superiore deve rimanere in ufficio oltre la settima ora, è corrisposta una in-

dennità straordinaria in ragione di L. 0,75 per ogni ora. Per i fattorini l'indennità è di L. 0,45 per ogni ora.

Art. 54.

Alla tabella dei compensi ai ricevitori sarà aggiunto un coefficiente per le operazioni relative alla gestione dei conti correnti ed assegni, in ragione del numero e dell'entità delle operazioni compiute in detto servizio.

Art. 55.

Il personale avventizio (maschile e femminile) è assunto mediante concorso, salvo il disposto dell'art. 73.

Per partecipare al concorso è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere oltrepassata quella di 25. Questo termine, è prorogato di tutto il tempo per cui l'aspirante avesse prestato servizio militare;

c) avere sempre tenuto condotta regolare;

d) essere fornito di licenza di scuola ginnasiale, o tecnica o media di commercio di terzo grado, o equipollenti;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezione incompatibile col servizio.

Le materie di esame sono determinate con decreto Ministeriale.

Una frazione dei posti potrà, occorrendo, essere riservata a coloro che risulteranno vincitori in una prova speciale (dattilografia, stenografia, meccanica, ecc.), alla quale possono partecipare tutti gli aspiranti riusciti idonei.

Art. 56.

A parità di merito sono titoli graduali di preferenza: l'essere invalido della guerra a sensi della legge 25 marzo 1917, num. 481 - l'aver prestato servizio militare - l'avere prestato, almeno per un anno, servizio soddisfacente ed effettivo di supplente o di avventizio nell'Amministrazione postale e telegrafica - l'essere figlio d'impiegato di ruolo della Amministrazione postale-telegrafica-telefonica.

Art. 57.

Per accertarsi che gli aspiranti, vincitori del concorso, posseggono l'attitudine speciale al servizio e per insegnare loro le principali disposizioni per il funzionamento del servizio ed il maneggio delle macchine adoperate nel servizio stesso, l'Amministrazione potrà tenere un corso teorico-pratico della durata da uno a due mesi. Durante questo periodo gli aspiranti avranno la metà della retribuzione minima garantita agli avventizi.

Al termine del corso si farà luogo ad un saggio teorico-pratico e gli aspiranti sono classificati in base ai punti riportati. Qualora il corso non avesse luogo, la graduatoria degli aspiranti è fatta in base ai risultati dell'esame di cui all'art. 55.

Art. 58.

Il primo semestre di servizio, compreso il periodo di istruzione di cui all'articolo precedente, è considerato come periodo di esperimento, durante il quale o al termine del quale l'avventizio può essere esonerato dal servizio, senza diritto a compenso o indennità alcuna.

Art. 59.

Gli avventizi, dopo il semestre di esperimento, sono assunti in servizio con contratti di lavoro rinnovabili, che avranno, per le prime due volte, la durata di un triennio e successivamente di un quinquennio.

La rinnovazione del contratto importa a favore dell'avventizio un premio annuo pagabile a rate mensili posticipate nella misura e forma che verrà determinata col R. decreto di cui all'art. 52.

Art. 60.

Nel caso che l'Amministrazione non intenda rinnovare alla scadenza il contratto di lavoro, dovrà darne avviso all'avventizio dentro il termine stabilito dall'art. 10 del decreto-legge 2 settembre 1917, n. 1448, per gli impiegati di grado comune; diversamente sarà tenuta a corrispondergli un'indennità a sensi dell'art. 11 dello stesso decreto-legge.

Art. 61.

Oltre il caso di cui all'art. 67, n. 4, il contratto di lavoro può essere rescisso per soppressione d'Ufficio, per riduzione permanente di lavoro, per inabilità sopravvenuta o per altri gravi motivi, salva l'applicazione del disposto dell'articolo precedente.

Contro la rescissione, che verrà comunicata con lettera raccomandata, l'interessato può ricorrere al ministro, che decide in modo definitivo, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 62.

All'atto dell'assunzione in servizio gli avventizi debbono concludere con l'Istituto nazionale un contratto di assicurazione, al quale contribuirà l'azienda dei conti correnti.

La misura e il modo dell'assicurazione e del contributo saranno stabiliti nel contratto di assunzione. Essi non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dal loro contratto di assicurazione.

Art. 63.

Per sostituire assenti o in caso di affluenza urgente di lavoro gli aspiranti avventizi, residenti nella località ove ha sede l'Ufficio dei conti cui aspirano possono essere chiamati in servizio precario, senza tener conto dell'ordine di graduatoria, e senza che ciò costituisca titolo di preferenza per l'assunzione definitiva, la quale deve aver luogo secondo la graduatoria stessa.

Art. 64.

È assolutamente vietato di assumere in servizio personale avventizio senza autorizzazione del capo del servizio, fatta eccezione del caso previsto dall'articolo precedente.

Il capo del servizio dovrà tuttavia essere informato delle assunzioni temporanee in sostituzione di assenti o per affluenza di lavoro, e delle cessazioni, e ciò nella giornata stessa in cui esse avvengono.

Art. 65.

Quando le condizioni del servizio lo consentano, può essere accordato annualmente agli avventizi, che abbiano prestato almeno un anno di servizio, un periodo di riposo complessivo di 15 giorni, durante il quale è mantenuta la retribuzione giornaliera o la retribuzione corrispondente alla resa minima di lavoro per quelli addetti a lavori retribuiti a cottimo.

Sono esclusi dal godimento del periodo di riposo gli avventizi che nei dodici mesi immediatamente precedenti sieno stati sospesi dal servizio.

La retribuzione è inoltre mantenuta in caso di malattia per un periodo complessivo di non oltre tre mesi in un anno. Per il primo mese è corrisposta la retribuzione di cui sopra e per i due seguenti metà della retribuzione stessa.

Art. 66.

Indipendentemente dall'obbligo dell'assicurazione di cui all'art. 62, gli avventizi sono tenuti a costituire un fondo individuale di risparmio obbligatorio mediante una trattenuta del 10 0/0 sul compenso eccedente il minimo garantito a sensi dell'art. 52.

Le somme trattenute sono depositate d'ufficio in libretti di risparmio postale intestati agli interessati e custoditi dall'ufficio.

La trattenuta per costituzione del fondo individuale di risparmio cessa quando il credito del libretto abbia raggiunto la somma di L. 1000, e deve essere ripresa quando, per prelevamenti fatti, il credito sia disceso sotto detto limite.

Dal fondo di previdenza possono farsi prelevamenti soltanto nel caso di gravi ed ingenti motivi con l'autorizzazione del capo del servizio. Il fondo di risparmio è restituito al titolare quando cessi per qualsiasi causa di far parte del personale avventizio dei conti correnti.

Su di esso ha privilegio l'azienda per i danni che il titolare le avesse arrecato nell'esercizio delle sue mansioni.

Art. 67.

I provvedimenti applicabili agli avventizi sono:

1° il richiamo;

2° l'ammenda fino a lire venti;
3° la sospensione;
4° la rescissione del contratto per colpa dell'avventizio.

Art. 68.

Si fa il richiamo o si dà l'ammenda - secondo la gravità del caso - quando l'avventizio abbia dimostrato negligenza abituale nell'adempimento dei suoi doveri o tenuto contegno scorretto in ufficio.

Art. 69.

Ove il richiamo o l'ammenda resti senza effetto, o la negligenza addimostrata o la scorrettezza di contegno siano gravi, l'avventizio può essere sospeso fino al termine massimo di un mese.

Art. 70.

Per gravissimi fatti che rendano incompatibile la ulteriore permanenza dell'avventizio nell'azienda e che siano a lui addebitabili o per l'abituale inadempimento degli obblighi assunti può essere pronunciata la risoluzione del contratto per sua colpa con effetto immediato e senza alcuna indennità e salvo il diritto emergente dall'assicurazione di cui all'art. 62.

Art. 71.

I provvedimenti di cui agli articoli che precedono sono dati per iscritto, previa, nel caso degli articoli 69 e 70, contestazione scritta dei fatti all'interessato.

Il richiamo e l'ammenda sono deliberati dal capo dell'ufficio; la sospensione e il licenziamento sono deliberati dal direttore generale dei vaglia e dei risparmi su proposta del capo dell'ufficio.

Contro la sospensione e il licenziamento è ammesso il reclamo al ministro, il quale decide in modo definitivo sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 72.

La manutenzione e la riparazione delle macchine ed i lavori tipografici potranno essere dati in appalto ovvero essere affidati a meccanici o tipografi i quali abbiano documentata la loro capacità tecnica. Essi saranno retribuiti, secondo le circostanze, a giornata, a cottimo o a *forfait*.

Art. 73.

Per le mansioni di fatica e di servizio sono assunti agenti avventizi retribuiti giusta la consuetudine locale.

Essi possono essere licenziati ad ogni momento, previa disdetta di 15 giorni.

Art. 74.

Il titolare della sezione pagamento dell'Ufficio dei conti è tenuto a prestare una cauzione di importo uguale a quella stabilita per il titolare dell'ufficio vaglia della medesima sede. Sulla cauzione egli percepisce l'indennità annua del 10 0|0 pagabile a rate mensili posticipate.

Art. 75.

Gli impiegati che per fatto proprio, per incuria o negligenza producessero danni o guasti alle macchine, od in generale agli oggetti loro affidati, sono tenuti a rimborsare le spese occorse per la riparazione, senza pregiudizio dei provvedimenti di cui all'articolo 67.

Possono essere conferiti premi agli impiegati che abbiano avuto una particolare cura nell'uso e nella conservazione delle macchine stesse e per cui sia occorsa una manutenzione inferiore alla normale.

Possono pure essere conferiti premi ad impiegati che con semplificazioni o perfezionamento nel servizio abbiano procurato all'Amministrazione una considerevole economia di spese.

Art. 76.

Costituisce inosservanza del segreto d'ufficio per tutti coloro che sono comunque addetti al servizio dei conti correnti il dare ad estranei informazioni sullo stato delle operazioni di un conto od il comunicare a chicchessia la parola d'ordine o i numeri convenzionali di un correntista.

La inosservanza comporta le sanzioni del caso, salvo la responsabilità civile dei contravventori al segreto del danno arrecato ai correntisti.

Le richieste dell'autorità giudiziaria debbono essere subito soddisfatte, riferendone però contemporaneamente al capo del servizio.

È altresì vietato agli impiegati postali di ingerirsi della redazione dei bollettini di versamento o degli assegni per la parte che deve essere riempita dai richiedenti.

Disposizioni transitorie.

Art. 77.

Dall'andata in vigore del presente regolamento, fino al termine del secondo esercizio finanziario successivo alla fornitura dei mobili, degli stampati, delle macchine e di tutto quanto occorre per l'attuazione e l'esecuzione del servizio dei conti correnti potrà provvedersi ad economia nei limiti di cui all'articolo seguente e con mandati di anticipazione.

Art. 78.

I lavori, le forniture, gli acquisti od altro, importanti una spesa fino a lire duemila, sono preventivamente autorizzati dal direttore generale dei vaglia e risparmi, e quelli importanti una spesa superiore a detta somma ma non oltre a lire ventimila sono autorizzati dal ministro delle poste e dei telegrafi.

Art. 79.

La devoluzione degli utili al fondo di riserva e all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo, comincerà dopo che sia stata completamente coi medesimi rimborsata al tesoro la somma anticipata per l'attuazione del servizio.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi: FERA.
Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

Il numero 635 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2015;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 117-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1917-1918 è aumentato della somma di lire centocinquantamilioni (L. 150 000.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 636 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 luglio 1914, n. 918, che determina il numero ed il grado degli ufficiali rivestiti di carica direttiva presso l'Amministrazione centrale della marina ed i successivi decreti che lo modificano;

Sulla proposta del Ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella indicante il numero e il grado degli ufficiali rivestiti di carica direttiva presso l'Amministrazione centrale della marina, quale risulta dalle disposizioni attualmente in vigore, è fatta la seguente aggiunta:

« Un maggiore o capitano del genio navale - Capo sezione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 637 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo ed i successivi decreti che lo modificano;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Su proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comma *b*) del paragrafo 2° dell'art. 3 del regolamento sugli assegni speciali di bordo è abrogato e sostituito dal seguente:

« *b*) gli ufficiali che fuori la sede del proprio dipartimento assumono una destinazione a bordo, alla quale è annessa una carica durante il periodo stabilito per la consegna, e, sempre per detto periodo, i militari del corpo Reale equipaggi che assumono responsabilità di materiali, viveri o vestiario. Tuttavia, nei casi indicati, l'ufficiale o il militare cedente dovrà lasciare l'alloggio a chi lo sostituisce, sistemandosi provvisoriamente in altro alloggio disponibile a bordo. In mancanza di alloggio disponibile l'ufficiale avrà diritto a percepire, durante il periodo della consegna, l'indennità di alloggio prevista pel proprio grado dalle vigenti disposizioni ».

Il presente decreto avrà vigore dal 1° maggio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 639 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1904, n. 579;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Ritenuta l'opportunità di prevedere nella tabella di cui all'art. 1 del citato R. decreto, n. 579, in data 3 ottobre 1904, anche l'ufficiale dello stato maggiore generale della R. marina col grado di contrammiraglio;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella di cui all'art. 1 del sopracitato R. decreto, n. 579, le parole: « se capitano di vascello » sono sostituite dalle seguenti: « se contrammiraglio o capitano di vascello ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345, concernente l'approvvigionamento di calzature per la popolazione civile (*Gazzetta ufficiale* n. 207);

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1918 (*Gazzetta ufficiale* n. 99);

Ritenuta la necessità di regolare il consumo di pellame per calzatura civile e di moderare il rincaro delle calzature destinate a detta popolazione;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio p. v. le calzature per la popolazione civile non potranno essere fabbricate con un gambaletto di pelle che, misurato lateralmente dalla sede del tacco, superi l'altezza di cm. 12 per la calzatura da uomo e di cm. 14 per quella da donna. L'altezza massima del tacco di cuoio misurata lateralmente, non dovrà superare per uomo i cm. 3 e per donna i cm. 4.

Nessuna limitazione di misura è stabilita per i gambaletti che non siano di pelle e per i tacchi che non siano di cuoio.

Art. 2.

A partire dal 1° ottobre p. v. è fatto divieto di vendere tanto all'ingrosso quanto al dettaglio calzature di fabbricazione italiana e di importazione non conformi alle prescrizioni del precedente articolo.

Art. 3.

A partire dal 1° agosto p. v. i prezzi per la vendita al pubblico delle calzature civili, impressi sulla suola, secondo il disposto dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345, non potranno superare del 25 0|0 il prezzo di vendita del fabbricante per le calzature di fabbricazione italiana, o il prezzo di fattura aggiunte le eventuali spese effettive documentate, se si tratta di merce di importazione.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di controllare i prezzi suindicati a tenore del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345.

Art. 4.

È fatto obbligo ai calzaturifici attrezzati per la fabbricazione di calzature civili di destinare una parte della produzione del libero commercio alla confezione di calzature fabbricate in tutto o in parte con surrogati di cuoio.

A tale effetto ogni calzaturificio dovrà, entro un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto, presentare al Ministero per l'industria, commercio e lavoro (Ufficio calzature nazionali) il tipo o i tipi delle calzature che esso intende fabbricare con surrogati di cuoio, proponendo il quantitativo e il prezzo per ciascun tipo.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro potrà apportare nei tipi presentati le modificazioni che riterrà opportune, determinando il prezzo di vendita del fabbricante e prescrivendo per ciascun calzaturificio, il quantitativo mensile delle calzature che dovrà produrre conformi al tipo o tipi approvati, tenuto conto della potenzialità e dell'attrezzatura di ciascun stabilimento e degli impegni che esso abbia assunto per calzature militari e nazionali.

È in facoltà dei calzaturifici di raggrupparsi per la scelta, la presentazione e fabbricazione di detti tipi.

Art. 5

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 16 maggio 1918.

Il ministro: CIUFFELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del mese di settembre 1917:

Vedove.

Barani Silvia di Fiorini Luigi, id., L. 680 — Viotto Giotto Aida di Gallina Giuseppe, capitano, L. 1820 — Bertolini Maria di Di Iorio Carmine, soldato, L. 730 — Emanuele Angela di Brigante Michele, id., L. 680 — Angela Liberata di Angela Giovanni, id., L. 630 — Pellicani Eugenia di Rinaldi Giovanni, caporal maggiore, L. 840 — Cartolano Maria di Mangia Francesco, soldato, L. 630 — Accascio Carmela di Melluzza Amedeo, id., L. 630 — Del Casale Maria di Protopapa Ippaziantonio, id., L. 630 — Simili Maria di Marrazzini Severo, caporale, L. 840 — Ranci Erminia di Franchini Umberto, soldato, L. 630 — Bassi Maria di Goggi Francesco, id., L. 630 — Mainardi Maria di Trevisan Carlo, id., L. 630.

Capaccioli Ida di Grazzini Giorgio, soldato, L. 630 — Pelle Gerolama di Varacalli Nicola, id., L. 630 — Guidetti Giuseppa di Barozzi Arturo, id., L. 630 — Barbuti Caterina di Franceschi Francesco, id., L. 630 — Franceschi Giuseppa di Francesco, id., lire 630 — Cerasa Maria di Pierdomenico Nicola, id., L. 630 — Nicolosi Agata di Russo Mario, id., L. 630 — Verduschi Santina di Cecchi Faustino, id., L. 630.

Raia Francesca di Di Leo Calogero, soldato, L. 720 — Pitingaro Paola di Mazzola Antonio, id., L. 630 — Iutini Lucia di Sportelli Giuseppe, id., L. 630 — Braccia Maddalena di Frascaria Michele, id., L. 630 — Innocenti Diletta di Batelli Umberto, id., L. 680 — Fabbri Maria di Carravieri Cleterio, id., L. 730 — Quartero Ernesta di Ricaldone Ettore, id., L. 630 — Santini Zenaide di Becchi Guido, id., L. 630 — Palù Anna di Pillon Luigi, id., L. 630 — Esposito Francesca di Migliaccio Antonio, id., L. 630.

Tavari Rosa di Truppi Vincenzo, soldato, L. 630 — Brogioni Corradina di Monti Adolfo, caporale, L. 840 — Vergolin Anna di Goretto Luciano, id., L. 840 — Lo Sito Antonia di Mesta Pasquale, soldato, L. 630 — Minatel detta Schiet Anna di Zandonà Pietro, id., L. 680 — D'Agostino Maria di Taralli Giovanni, id., L. 630 — Cassinelli Antonia di Fugazza Carlo, id., L. 630 — Zucchini Matilde di Mastriforti Raffaele, caporale, L. 840 — Berretta Virginia di Capelli Giuseppe, soldato, L. 730 — De Luca Maria di Nelli Canio, id., L. 630 — De Jeso Maria di Antonino Michelangelo, id., L. 630 — Amidei Almira di Furiesi Aurelio, id., L. 680.

Stringhini Agata di Baresi Francesco, caporale, L. 840 — Di Lucca Isabella di Mestria Nicola, soldato, L. 630 — Ceruti Cesira di Crivellari Remigio, id., L. 630 — Pilosio Elisabetta di Da Ros Guglielmo, id., L. 630 — Furini Delmina di Bolognini Umberto, id., L. 630 — Bonanni Maria di Giordano cav. Ettore, colonnello, L. 3200.

Alberighi Isola di Ragazzini Ferdinando, soldato, L. 420 — Piva Diomira di Farinelli Edoardo, id., L. 680 — Violaro Lina di Cabianca Pompeo, id., L. 680 — Bellachioma Emma di Caraffini Emilio, id., L. 630 — Cristina Nicoletta di Delmonte Rosaria, id., L. 630 — Cataldi Carolina di Petruzzi Cesarino, id., L. 680 — Gnan Argia di Duò Arturo, id., L. 630 — Nardino Eva di Zancanaro Lorenzo, id., L. 730 — Marinoni Maria di Dolcini Luigi, id., L. 630 — Grillo Pasqua di Zanette Marco, id., L. 630 — Mancuso Anna di Greco Salvatore, id., L. 680.

Antonini Sestilia di Ruberti Roberto, sergente, L. 1170 — Ruberti Michele, Lina, Guglielma, orfani di Ruberti Roberto, id., L. 1120 — Malavolta Cecilia di Boghini Silvio, soldato, L. 680 — Scarabelli Elisa di Mengoli Luigi, id., L. 630 — De Agostini Caterina di Fermoli Carlo, id., L. 630 — Venuti Maria di Venuti Pietro, id, L. 630 — Percia Emilia di Pighieri Tommaso, caporale, L. 890 — Tessari Luigia di Casarin Riccardo, soldato, L. 630 — Barbarino Maria di Micetti Bernardino, caporale, L. 840 — Rossi Anna di Ragni Romeo, sergente, L 1120 — Roux M. Maddalena di Pons Giovanni, caporale, L. 840 — Affronti Caterina di Parisi Salvatore, soldato, L. 630 — Cipollina Luigia di Maccagno Domenico, id., L. 730.

Sciara Vita di Sanguedolce Giacomo, soldato, L. 680 — Lupo Rosalia di Raimondi Antonio, id., L. 630 — Micucci Antonia di Chiappa Fiore, id., L. 730 — Luzi Domenica di Valeri Marino, id., L. 630 — Di Blù Luigia di Danelone Fiorendo, id., L. 630 — Torazzi Guglielmina di Buffa Carlo, id., L. 630 — D'Onghia Domenica di Roberto Vito, id., L. 630 — Mieli Esterina di Astrologo Eugenio, id., L. 630 — Capitani Guglielma di Rocchi Rocco, id., L. 730 — Vitone Maria di Cacucci Vincenzo, id., L. 630 — Chiuppesi Violante di Agostini Pietro, id., L. 780 — Corbioli Rosa di Piazzola Alfonso, id., L. 890 — Rossetti Vittoria di La Rocca Luigi, id., L. 680 — Drovetta Domenica di Vandagna Pietro, id., L. 630.

Attanasio Carmela di Mosca Carmine, soldato, L. 630 — Rendo Orazia di Sigona Antonino, id., L. 630 — Pulli Maria di Greco Adolfo, id., L. 680 — Natali Cesarina di Pincelli Giovanni, id., L. 730 — Cambiasio Leonilde di Gri Giovanni, id., L. 630 — Gri Alice, orfana di Gri Giovanni, id., L. 630 — Alfieri Ignazia di Baschetta Luigi, id., L. 630 — Bianca Federica di Spinelli Gennaro, id., L. 630 — Conidi Anna di D'Astoli Pietro, id., L. 630 — Cachillo Maria di Votto Nicola, id., L. 630 — Boz Maria Luigia di Bortolin Giacomo, id., L. 680 — Micale Rosalia di Paparone Santo, id. L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	679150	Casa secolare delle zitelle in Udine . . . . L.	2544 50
»	715116	Intestata come la precedente . . . . »	199 50
4.50 %	49616	Intestata come la precedente . . . . »	1050 —
3.50 %	486153	Comune di Pocenia (Udine). Vincolata . . . . »	626 50
»	316525	Congregazione di carità di Ronchis (Udine) . . . . »	31 50
»	693988	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	403546	Ospedale civile di Latisana (Udine). Vincolata . . . . »	10 50
»	486128	Intestata come la predente. Libera . . . . »	1015 —
»	659883	Ospedale civile « Regina Elena » in Latisana (Udine). Avvertenza di affrancazione . . . . »	70 —
»	689205	Intestata come la precedente. Avvertenza di affrancazione . . »	3 50
»	708353	Intestata come la precedente pel legato Bertoli Antonio fu Federico. Libera . . . . »	17 50
»	726793	Ospedale « Regina Elena » in Latisana (Udine) . . . . »	14 —
»	726794	Intestata come la precedente . . . . »	10 50
»	728503	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	729955	Intestata come la precedente . . . . »	49 —
»	525372	Congregazione di carità di Latisana (Udine) . . . . »	28 —
»	616482	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	720261	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	693017	Comune di Muzzana del Turgnano (Udine). Vincolata . . . . . »	934 50
»	486476	Comune di Palazzolo della Stella (Udine). Libera . . . . »	1361 50
»	701647	Intestata come la precedente. Libera . . . . »	56 —
»	673919	Comune di Ronchis (Udine) . . . . »	3 50
»	486353	Comune di Teor (Udine) . . . . »	143 50
»	537567	Asilo infantile Rosa de Egregis-Gaspari in Latisana (Udine) . . »	4550 —
»	636309	Pia casa di ricovero Umberto I in Latisana (Udine) . . . . . . »	336 —
Cons. 4.50 %	271	Congregazione di carità di Ronchis (Udine) . . . . »	366 —
»	13505	Congregazione di carità di Latisana (Udine) . . . . »	15 —
»	19329	Intestata come la precedente . . . . »	6 —
»	46247	Intestata come la precedente . . . . »	30 —
»	50592	Intestata come la precedente . . . . »	12 —
»	2826	Congregazione di carità di Teor (Udine) . . . . »	132 —
»	38345	Ospedale civile di Latisana (Udine) . . . . »	48 —
»	54604	Intestata come la precedente . . . . »	5304 —
3.50 %	248716	Angeli Antonio fu Leonardo, dom. a San Daniele nel Friuli (Udine). Vincolata . . . . »	42 —

Roma, 1° maggio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

OBBLIGAZIONI FERROVIARIE 3 %

create colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse in forza dei Reali decreti 3 giugno 1887, n. 4514 - 25 marzo 1888, n. 5278 - 11 ottobre 1888, n. 5748 - 13 gennaio 1889, n. 5916 - 10 settembre 1889. n. 6388, - dalle Società italiane esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, il cui servizio fu assunto dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in forza dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

23ª Estrazione seguita in Roma il dì 10 maggio 1918

Numero delle obbligazioni sorteggiate, da L. 500 di capitale nominale, rappresentate da titoli unitari e quintupli. da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1918, giorno in cui cessano di fruttare interessi

	Serie	Numeri delle Obbligazioni sorteggiate						Quantità per serie
		dal	al	dal	al	dal	al	
Rete Adriatica	A	16501	16600	83901	84000	219301	219400	1400
		16601	16700	88301	88400	274401	274500	
		46001	46100	114501	114600	279801	279900	
		65201	65300	197201	197300	280001	280100	
		66601	66700	211801	211900	—	—	
	B	46201	46300	132301	132400	156701	156800	800
		60201	60300	142801	142900	163901	164000	
		73401	73500	145001	145100	—	—	
	C	10101	10200	38701	38800	108001	108100	900
		32001	32100	50401	50500	119801	119900	
		34001	34100	77701	77800	179201	179300	
	D	6101	6200	22401	22500	47501	47600	300
	E	2801	2900	24801	24900	178301	178400	900
		3401	3500	61001	61100	196201	196300	
		16601	16700	82401	82500	207501	207600	
Rete Mediterranea	A	2601	2700	189401	189500	233501	233600	1400
		120501	120600	195901	196000	240601	240700	
		130001	130100	224601	224700	263301	263400	
		156101	156200	228401	228500	288201	288300	
		157601	157700	232301	232400	—	—	
	B	16301	16400	217701	217800	250401	250500	1400
		43601	43700	233701	233800	280901	281000	
		168301	168400	239501	239600	288801	288900	
		195301	195400	239701	239800	306401	306500	
		201801	201900	239801	239900	—	—	
	C	4601	4700	32701	32800	110501	110600	1200
		9901	10000	48901	49000	118101	118200	
		22801	22900	49901	50000	205301	205400	
		23001	23100	95201	95300	269501	269600	
	D	2301	2400	53001	53100	—	—	400
		43501	43600	72401	72500	—	—	
	E	20901	21000	56001	56100	109101	109200	900
		38701	38800	68101	68200	169601	169700	
		45401	45500	91201	91300	173301	173400	
Rete Sicula	A	7701	7800	15201	15300	54101	54200	300
	B	31101	31200	54301	54400	—	—	400
		31301	31400	69701	69800	—	—	
	C	6701	6800	27501	27600	46601	46700	300
	D	17001	17100	—	—	—	—	100
	E	3501	3600	—	—	—	—	100
Totale delle Obbligazioni sorteggiate. . . . N.		—	—	—	—	—	—	10800

Il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni come sopra estratte, in L. 500, se unitarie, ed in L. 2500 se quintuple, avrà principio dal 1° luglio 1918 mediante restituzione delle obbligazioni stesse munite delle cedole relative alla scadenza 1° gennaio 1919 e alle scadenze successive. Il rimborso verrà effettuato: in Italia in seguito a regolare domanda in carta bollata da cent. 70 da presentarsi o direttamente alla Direzione generale del debito pubblico o per mezzo delle Intendenze di finanza del Regno, esclusa quella di Roma. All'estero nelle seguenti città, presso le Case, Banche e Società appositamente incaricate, e cioè: Amsterdam, Basilea, Ginevra, Parigi, Londra, Zurigo.

Roma, addì 10 maggio 1918.

Per il direttore capo divisione: CUCCIA.

Per il direttore generale: DIMA.

AVVERTENZA.

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e negli uffici contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 15 maggio 1918, in Cariati Marina, provincia di Cosenza, e il successivo giorno, in Tigliole, provincia di Alessandria, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, rispettivamente di 3ª e 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 18 maggio 1918, da valere dal giorno 20 al giorno 26 maggio 1918: L. 170,11.

Roma, 19 maggio 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *20 maggio 1918* (Bollettino di guerra n. 1091).

Attività di nostre pattuglie nella regione di Monte Mantello (Corno dei Tre Signori) e di nuclei esploranti nemici prontamente ricacciati tra Adige ed Astico.

Sparse azioni di molestia delle opposte artiglierie: i concentramenti di fuoco delle nostre furono particolarmente efficaci in Val di Sole e nella regione ad oriente del Lisser.

A Capo Sile, verso le ore 21, un nostro nucleo di assalto, con felice colpo di mano, conquistò l'antistante tratto di trincea avversaria, rafforzandovisi. Nelle prime ore di questa mattina il nemico sferrò un forte contrattacco, che venne nettamente respinto. L'avversario subì gravi perdite: restarono in nostre mani 31 prigionieri, un centinaio di fucili, quattro mitragliatrici e materiali vari.

Gli aviatori nostri e alleati furono molto attivi: obiettivi militari nemici in Val Sugana furono colpiti con otto tonnellate di bombe; sette velivoli avversari vennero abbattuti ed un ottavo costretto ad atterrare.

Diaz.

Comando supremo, *20 maggio 1918* (Bollettino di guerra n. 1091-bis).

Albania. — Tra l'Osum ed il Devoli nostre truppe, in stretto collegamento con truppe francesi, iniziarono nella notte sul 15 una avanzata verso il nord.

Affrontate e vinte successive tenaci resistenze nemiche e difficoltà di terreno, i nostri riparti raggiunsero nel giorno 18 la fronte Cerevoda-Ostrovica.

ROMA, 30. — L'Ufficio del capo di stato maggiore della marina comunica:

Nel pomeriggio del 19 corrente nostri idrovolanti in esplorazione nell'alto Adriatico sostennero strenuo combattimento con numerosi velivoli nemici a circa 15 miglia a ponente di Pola. Un apparecchio nemico venne abbattuto, ed uno nostro fu costretto a scendere in mare, perchè colpito.

Per evitarne la cattura fu distrutto dallo stesso pilota, il quale venne ricuperato da altro nostro aereo.

Il giorno 20 nell'Adriatico meridionale i nostri idrovolanti bombardarono contemporaneamente le opere militari di Durazzo e quelle di Lagosta (Isola Curzola) con risultati visibilmente efficaci: malgrado l'intenso tiro antiaereo, rientrarono tutti incolumi nelle basi.

Settori esteri.

Dalla Piccardia non sono segnalate che azioni d'interesse esclusivamente locale, durante le quali le truppe anglo-francesi hanno occupato alcune trincee nemiche e fatto prigionieri.

Informano da Parigi che l'esercito aereo degli alleati, il cui dominio dell'aria si afferma ogni giorno di più, impressiona grandemente il Comando tedesco.

Infatti nelle sole giornate del 18 e 19 corrente gli aviatori inglesi gettarono oltre 62 tonnellate di esplosivi su importanti obbiettivi fra i quali le officine di Solvay, le saracinesche di Zeebrugge e le caserme, l'officina del gas e la stazione di Landau, ed abbatterono 48 apparecchi tedeschi. Altri 5 apparecchi obbligarono ad atterrare privi di controllo.

In Macedonia non vi sono stati ieri che piccoli scontri e duelli di artiglieria nelle regioni di Doiran e di Monastir e nell'ansa della Cerna.

Fotografie prese da aviatori inglesi su Bruges e sul canale Zeebrugge-Bruges dimostrano che la maggior parte dei sottomarini e delle torpediniere tedeschi, che hanno la loro base sulla costa delle Fiandre, fu immobilizzata a Bruges dalle operazioni d'imbottigliamento effettuate il 23 aprile scorso.

Il comandante delle forze metropolitane inglesi annunzia che ieri, alle ore 2,15 antimeridiane, apparecchi aerei nemici volarono su Londra gettando bombe. Si hanno a deplorare parecchi morti e feriti.

Mandano da Cartagena che le autorità marittime hanno deciso d'internare il sottomarino tedesco *U 29*. Esso ha numerose avarie specialmente alla chiglia, prodotte da un combattimento sostenuto in prossimità delle coste marocchine con un idrovolante francese.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Azioni di artiglieria piuttosto violente nella regione di Hangard a sud dell'Avre. Pattuglie francesi operanti ad ovest di Castel fecero prigionieri.

A nord-ovest di Reims, verso Fermericourt, reparti francesi penetrarono sino alla terza trincea tedesca, operarono numerose distruzioni e ricondussero prigionieri, tra cui un ufficiale, e catturarono materiale.

Da parte loro i tedeschi tentarono incursioni nelle linee francesi nella regione di Vauclerc e al Bois des Chevaliers, senza ottenere risultati.

Notte calma sul resto del fronte.

PARIGI, 20. — Un comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nessuna azione di fanteria durante la giornata; azioni d'artiglieria qualche volta violente a sud dell'Avre e in alcuni punti della regione Montdidier-Lassigny.

Giornata calma dovunque altrove.

LONDRA, 20. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

In seguito ad un riuscito colpo di mano da noi eseguito nel settore di Albert, facemmo alcuni prigionieri.

Un colpo di mano tentato dal nemico a nord di Hinges è stato respinto con gravi perdite per il reparto che operava l' incursione.

L'attività dell'artiglieria nemica è aumentata considerevolmente la notte scorsa sul fronte Albert-Bucquoy.

LONDRA, 20. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Durante la notte le truppe francesi effettuarono un'operazione coronata da successo ad est e a nord-est di Locre. Esse raggiunsero tutti i loro obiettivi sopra un fronte di 4000 yards e fecero più di 400 prigionieri.

Combattimenti locali si svolsero stamane di buon'ora a nord di Albert in seguito ai quali alcuni nostri uomini mancano. Un distaccamento di nostre truppe sorprese un posto tedesco ad est di Hebuterne, fece alcuni prigionieri e si impadronì di due mitragliatrici.

L'artiglieria nemica ha spiegato oggi una considerevole attività con granate tossiche nel settore a nord di Bethune.

PARIGI, 20. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito di Oriente, in data 19 corrente, dice:

Attività reciproca dell'artiglieria nella regione di Doiran; cannoneggiamento e fuoco intermittente di fucileria sul fronte serbo ove una ricognizione nemica è stata respinta dal fuoco prima di aver potuto avvicinarsi ai reticolati di fil di ferro. Attività di artiglieria e di armi da trincea nell'ansa della Cerna e nella regione di Monastir ove una ricognizione nemica è stata respinta senza aver potuto avvicinarsi alle nostre linee. Attività crescente dell'artiglieria nemica nel settore di Pogradec.

L'aviazione britannica ha bombardato con successo stabilimenti nemici nella regione di Demir-Hissar.

L'impresa di Pola

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 20. — Sulla testimonianza di persona che prese parte alla eroica impresa di Pola a bordo di una delle unità rimaste in posizione ravvicinatissima alla diga del porto, e pur tacendo per ragioni di intuitiva opportunità i dettagli della mirabile organizzazione dell'attacco, è possibile ricostruirne la fase culminante, durante la quale quattro uomini affrontarono il nerbo delle forze navali austriache nella loro base principale silurando ripetutamente una nave nemica. Il comandante Pellegrini ed i suoi compagni, tutti volontari, avevano studiato a fondo e minuziosamente, preparandola nei suoi minimi particolari, la spedizione con esperimenti non poco men pericolosi della azione stessa.

La sera del 13, con mare battuto da forte vento e ricoperto di fitte tenebre, il convoglio italiano diretto dal comandante G. B. Capin, lasciava la propria base dirigendo verso l'Istria. Di esso faceva parte una sezione di motoscafi armati al comando del capitano di vascello Costanzo Ciano e del tenente di vascello Luigi Berardinelli. Era stabilito che, giunto il convoglio a distanza ravvicinata, la silurante del capitano di corvetta Pellegrini, con a bordo il secondo capo torpediniere silurista Milani, il marinaio scelto Angelini e il fuochista scelto Corrias, lasciata la sezione di appoggio, doveva da sola intrepassare gli sbarramenti e procedere al compimento dell'azione. Segnali speciali erano convenuti per conoscere l'esito dell'impresa, poichè era previsto che il comandante Pellegrini ed i suoi compagni non avrebbero potuto far ritorno. Anzi essi avevano l'ordine di distruggere la loro imbarcazione e di gettarsi in acqua a missione compiuta.

L'operazione si è svolta precisamente come era stato stabilito. Alle 1.30 del giorno 14 le nostre navi giunsero in vista della costa istriana e subito il gruppo dei comandanti Pellegrini, Ciano e Berardinelli proseguì verso Pola, finchè all'incirca sulla congiungente Punta Peneda-Punta Compare, ad un miglio dalla diga, riconosciuta l'ostruzione ed il guardaporto, tra l'estremità della diga e Punta Cristo, il comandante Pellegrini si separava dalla sua scorta dirigendo verso l'isola San Gerolamo. Erano le 2.18.

Per lungo tempo il più grande silenzio e la quiete più assoluta regnarono sul mare e nell'interno del porto, salvo qualche intermittente accensione di riflettori. Alfine, dopo 58 minuti, alle 3.16 si avvertivano distintamente due cupe esplosioni caratteristiche dei siluri, a breve intervallo l'una dall'altra, un colpo di cannone, il segnale d'allarme, in direzione di Punta Cristo, alcuni colpi di mitragliatrice e qualche detonazione di fucile, e quindi un intenso fuoco di artiglieria diretto verso l'interno del porto. Successivamente venivano posti in azione dal nemico numerosi proiettori, fra i quali quelli di Punta Cristo, Punta Peneda e Punta Monimenti, sempre per illuminare soltanto l'interno del porto.

All'inizio del fuoco della artiglieria fu chiaramente visto dal largo il segnale luminoso convenuto, col quale il comandante Pellegrini indicava ai compagni: « Ho silurato una nave », subito seguito da un altro, che significava: « Distruggo mia imbarcazione. Ogni opera di soccorso è inutile ».

Compiuta così l'azione, il convoglio riprese il largo verso la sua base, dove giunse incolume all'alba. La reazione da parte del nemico si limitò ad un tentativo di attacco aereo contro il convoglio stesso, che fu mandato a vuoto dal tempestivo intervento di una nostra squadriglia di idrovolanti da caccia, la quale, dopo accanito combattimento e malgrado la propria inferiorità numerica, riusciva a respingere i velivoli avversari e ad abbatterne tre.

I segnali luminosi lanciati dal comandante Pellegrini dimostrano che la sua missione è riuscita, come pure i colpi di cannone ed i fasci dei proiettori; rimasti in azione per circa due ore fino alle 5h 15m., essendo stati costantemente diretti verso un punto all'interno del porto, escludono ogni equivoco circa i segnali stessi. È quindi fuori dubbio che una unità nemica, colpita da due siluri, è stata affondata ovvero posta per lungo tempo fuori combattimento.

Il comandante Pellegrini ed i suoi valorosi compagni sono rimasti prigionieri.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. la Regina Madre e la Regina Elena, le LL. AA. RR. le Principesse Jolanda e Mafalda, Bona di Savoia-Genova, S. A. R. il Principe ereditario, S. A. R. il Duca di Genova Luogotenente di S. M. il Re e S. A. R. il Principe Pietro del Montenegro, hanno assistito questa mane, nel Palazzo Chigi, alla inaugurazione della Mostra delle opere di assistenza ai combattenti.

Erano pure presenti S. E. il presidente del Consiglio on. Orlando, parecchi ministri e sottosegretari di Stato, i rappresentanti diplomatici delle nazioni alleate, numerose autorità civili e militari.

Pronunziò il discorso inaugurale l'on. Orlando, tra vivi applausi; e, quindi, incominciò la visita della interessante, benefica Mostra.

All'uscita degli Augusti personaggi da Palazzo Chigi, la folla, addensatasi a piazza Colonna, acclamò vivamente.

Il sindaco di Venezia ha inviato all'onorevole Orlando, presidente del Consiglio dei ministri, il seguente telegramma:

« Oggi nella piazza San Marco il popolo ha consegnato con commozione la bandiera di combattimento alla brigata della marina. Si sentirono presenti gli spiriti magni della patria a glorificare i combattenti, a incitare i cittadini, a benedire l'Italia. La marina, per voce del suo ministro, per grido dei suoi uomini intrepidi giurò il suo dovere che sarà la sua gloria o sarà la difesa della città. Il popolo riconsacrò col voto dei suoi difensori eroici la sua volontà, la sua fede di vittoria. A Vostra Eccellenza che i destini d'Italia regge e guida con mente e con cuore degni dell'ora senza eguali, la testimonianza del patto di virtù dei marinai e del popolo di Venezia ».

Il presidente del Consiglio ha così risposto:

« Senatore conte Grimani - Venezia.

A Venezia eroica, alla brigata di marina che costà riafferma i propositi virili della lotta e della vittoria, mando il mio saluto vibrante di ammirazione per codesto popolo e pei suoi difensori, e ardente di fede nei destini della patria ».

Per il 3° anniversario di guerra. — L'on. senatore Vittorio Scialoja, a nome del gruppo senatoriale del Fascio parlamentare, ha inviato per il Comitato direttivo una lettera a tutti gli aderenti, incitandoli a partecipare alla solenne manifestazione che si terrà in Roma, nel teatro Argentina, il 24 corrente.

Un identico invito venne inviato dall'on. Girardini a tutti i deputati aderenti al Fascio stesso.

Il pane ai prigionieri di guerra. — Un comunicato dell'on. ministro Bissolati informa le famiglie dei prigionieri che la Commissione della Croce Rossa ha disposto si proceda sollecitamente alla restituzione delle tessere a coloro che avessero respinto l'importo del relativo abbonamento. Coloro che accettarono l'abbonamento dalla Croce Rossa dovranno lasciare la tessera in deposito presso la relativa Sezione del pane, che provvederà alla spedizione.

Con ciò resta ferma la facoltà di spedire pane o a mezzo della Croce Rossa (mezzo più raccomandabile in quanto offre maggiori garanzie di rapidità nell'arrivo a destinazione) o pel tramite degli uffici postali per parte di coloro che sono in possesso della tessera.

Il comunicato accenna alla istituzione di una Commissione di vigilanza per detto servizio, la quale sarà convocata in Roma nella corrente settimana.

Il prestito nazionale nell'Argentina. — Da notizie che pervengono dall'Argentina, si hanno buone ragioni di ritenere che le sottoscrizioni al Prestito nazionale, che si chiudono colà il 25 di questo mese, oltrepasseranno certamente i 100 milioni, dimostrando così una volta di più tutta la fedeltà di attaccamento di quella Colonia italiana alla madre patria.

TELEGRAMMI "STEFANI"

JASSY, 19. — I ministri delle potenze dell'Intesa hanno presentato al Governo romeno una protesta dei loro Governi contro l'articolo del trattato di Bucarest che viola le Convenzioni internazionali regolanti la navigazione sul Danubio, delle quali le potenze stesse sono firmatarie, poichè la questione non può essere risolta che con la pace generale, previo accordo di tutte le potenze interessate.

I ministri hanno inoltre fatto ogni riserva circa le conseguenze che possono derivare dal regime provvisorio, che sarà applicato fino ad allora.

WASHINGTON, 20. — Il presidente Wilson ha firmato la legge Ozanan che gli conferisce poteri praticamente illimitati per la condotta della guerra.

LONDRA, 20. — Il *Times* ha da Dublino in data di ieri:

Da parecchi mesi la convinzione che stava maturando una nuova cospirazione pesava come un incubo sul paese. Le prove tangibili erano numerose. Case private erano sistematicamente saccheggiate da cospiratori che cercavano armi. Una grande quantità di gelinite e di altri potenti esplosivi erano stati rubati nelle miniere e nei depositi. Agenti di polizia erano stati attaccati di pieno giorno da individui che si erano impadroniti dei loro fucili.

Oratori locali parlavano pubblicamente di una prossima disfatta delle forze alleate e parlavano di un'Irlanda indipendente che sarebbe uscita dalle rovine dell'Impero britannico. Altre prove di macchinazioni sottili sotterranee davano pure a riflettere. Ogni persona sensata doveva convincersi che agenti lavoravano tra il popolo ignorantissimo e molto credulo per provocare uno stato di spirito che faceva tutto dubitare.

L'agitazione generale e l'esaltazione pubblica erano divenute anche più intense che durante le ultime settimane precedenti alla ribellione del 1916. È certo pure che il reconte accaparramento del danaro era dovuto ad intenzioni malevoli.

La ribellione del 1915 fu fomentata dalla Germania. Tutti gli irlandesi lealisti erano da gran tempo convinti che la Germania sta dietro le attuali difficoltà e convinti da gran tempo che una nuova ribellione sarebbe stata possibile se gli alleati avessero subito un grave rovescio in Francia. Essi dubitavano che esistessero piani per una cooperazione fra gl'irlandesi ribelli ed i tedeschi che sarebbero sbarcati sulle coste occidentali e sud-occidentali dell'Irlanda. Ora che il Governo conferma i loro sospetti, essi sono più sollevati che preoccupati da questo avvertimento.

LONDRA, 20. — Il *Times* è informato che il Governo ha intenzione di pubblicare immediatamente una parte delle prove di colpa dei « Sinnfeiners », prove la cui autenticità è indiscutibile.

Il giornale dice che questa è un'idea eccellente, non fosse altro che per tagliare corto alle voci che furono diffuse la settimana scorsa.

Gli arresti non sono che una misura preliminare. Pertanto il giornale consiglia il Governo a rivelare al più presto su quali prove si è basato per operare gli arresti ed a far seguire questi senza inutile ritardo da un regolare processo. Sarebbe assai spiacevole che migliaia di irlandesi tratti in inganno non potessero conoscere al più presto, mediante l'esposizione di prove indubitabili, che sono stati strumenti incoscienti di un movimento sovvenzionato dall'oro tedesco.

È naturale di pensare che coloro che si accorgeranno di essere stati giuocati arderanno dal desiderio di cancellare una simile macchia al buon nome dell'Irlanda.

LONDRA, 20. — Il *Daily News* riceve da Dublino: Tutto il paese è calmissimo. È evidente che la facilità con cui Dovalera fu arrestato è stato un gravissimo colpo per i « Sinnfeiners ».

I suoi amici avevano dichiarato che, se egli fosse stato preso vivo, non lo sarebbe stato che ferito, mentre i suoi partigiani avevano la più assoluta fiducia nella invulnerabilità del loro capo. I « Sinnfeiners » sembrano stupiti di quanto è avvenuto.

LONDRA, 20. — Stamane il duca di Connaught ha inaugurato l'Esposizione e la Conferenza interalleata per gli inabili di guerra. Egli ha visitato accuratamente varie mostre soffermandosi in modo speciale a quella italiana, che dopo quella dell'Inghilterra e dell'Impero britannico, è la più vasta.

Erano presenti tutti i membri della Commissione medica italiana, sotto la presidenza del prof. Burci.

L'Esposizione rimarrà aperta una diecina di giorni, durante i quali la Conferenza procederà a discussioni su vari argomenti.

Sono state presentate cinquanta memorie, delle quali ventisei sono italiane, e riguardano l'intero campo dei problemi relativi alla protesi ed alla rieducazione degli inabili.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.